

Attenzione a non confondere i benefici previdenziali destinati dal 1° gennaio 2017 a due categorie di lavoratori ontologicamente distinti.

Il lavoro gravoso non è lavoro usurante. E da quest'anno sarà chiaro a tutti che i benefici previdenziali non saranno gli stessi: gli usuranti avranno un beneficio previdenziale rafforzato rispetto ai lavoratori impiegati in mansioni gravose in quanto potranno andare in pensione prima, mentre gli addetti alle mansioni gravose potranno contare, in presenza di determinati requisiti, dell'[APE sociale](#). Ma andiamo con ordine perchè il rischio di fare confusione è dietro l'angolo.

Prima di tutto parliamo del **lavoro usurante**. Le categorie dei beneficiari nel 2017 restano quelle individuate dall'articolo 1, del [Dlgs 67/2011](#): lavoratori addetti alla linea di catena; lavori svolti in galleria, cava o miniera; i lavori ad alte temperature; i lavori in cassoni ad aria compressa; le attività per l'asportazione dell'amianto; le attività di lavorazione del vetro cavo; i lavori nella catena di montaggio; lavori svolti dai palombari; lavori espletati in spazi ristretti; lavoratori notturni con almeno 64 notti lavorate l'anno; i conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo. Questi lavoratori nel 2017 potranno andare in pensione con il **sistema delle quote** (61 anni e 7 mesi di età unitamente a 36 anni di contributi o con 62 anni e 7 mesi e 35 di contributi, contano anche le frazioni di anno). E senza, beneficio considerevole, più attendere 12 o 18 mesi dal perfezionamento dei suddetti requisiti. I lavoratori dovranno dimostrare, inoltre, di aver svolto le suddette attività o per **almeno 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa** (ma viene meno, dal 2017, il paletto secondo il quale l'attività lavorativa usurante dovesse essere svolta anche nell'ultimo anno di lavoro) oppure, in alternativa, per almeno la metà della vita lavorativa complessiva.

Lavori Gravosi

Discorso diverso per i lavoratori gravosi. Costoro potranno contare su un beneficio previdenziale minore. Dal 1° maggio 2017, se in possesso di **63 anni di età e 36 di contributi**, potranno accedere all'[APE sociale](#), cioè ad un sussidio di accompagnamento alla pensione erogato dallo Stato il cui valore è rapportato alla pensione maturata al momento della richiesta della prestazione entro comunque un massimo di **1.500 euro lordi mensili**. Per dodici mesi l'anno. Gli addetti alle mansioni gravosi sono i lavoratori **dipendenti** di cui alle 11 professioni indicate all'allegato C ed E annesso alla legge di bilancio che svolgono, **al momento del pensionamento, da almeno sei anni in via continuativa** attività lavorative per le quali è richiesto "*un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo*". La determinazione delle caratteristiche specifiche delle attività lavorative sarà, comunque, demandata ad un decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri atteso entro marzo 2017.

Gli allegati citati includono tra le professioni gravose in particolare: 1) gli Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici; 2) i conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni; 3) conciatori di pelli e pellicce; 4) conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante; 5) conduttori di mezzi pesanti e camion; 6) professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni; 7) gli addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza; 8) gli insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido; 9) il personale non qualificato addetto a servizi di pulizia; 10) i facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati; 11) gli operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori rifiuti. L'APE sociale, a differenza della normativa in materia di lavoro usurante, sarà in forma sperimentale: **durerà sino al 31 dicembre 2018** anche se poi potrà essere

prorogata sulla base delle risultanze della sperimentazione. In sostanza il lavoro gravoso potrà contare su un reddito ponte, pagato dallo stato, sino al raggiungimento della pensione vera e propria che resterà agganciata all'età Fornero (66 anni e 7 mesi; 65 anni e 7 mesi le donne dipendenti del settore privato nel 2017).

Lavoro Precoce

Entrambe le normative hanno tuttavia un punto di contatto. Qualora le predette attività, sia gravose che usuranti, siano svolte da soggetti che abbiano svolto almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del 19° anno di età ([lavoratori precoci](#)) costoro potranno sfruttare, dal 1° maggio 2017, se più favorevole rispetto a quanto appena detto, **l'uscita a 41 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica**. Da notare, infine, che tutte queste forme di pensionamento (usuranti, ape sociale e [quota 41](#)), inoltre, sono riconosciute entro un determinato vincolo di risorse annue. Qualora le domande pervenute siano superiori alle risorse stanziare i lavoratori potrebbero incorrere in un differimento della decorrenza degli indicati strumenti.

I nuovi benefici per i lavori usuranti o gravosi *		Ape sociale	Quota 41	Quota 97,6
		L'agevolazione consiste in un sussidio di accompagnamento alla pensione dai 63 anni senza (o con contenute) decurtazioni sulla pensione finale	L'agevolazione consiste nella possibilità di uscire a 41 anni di contributi, a prescindere dell'età anagrafica, a condizione di aver lavorato almeno 12 mesi effettivi entro il 19° anno di età	L'agevolazione consiste nella possibilità di uscire con la quota 97,6 (cioè dai 61 anni e 7 mesi e 36 di contributi o 62 anni e 7 mesi e 35 di contributi) senza più l'applicazione della finestra mobile
Fonte Normativa	Categorie			
Mansioni Usuranti (Dlgs 67/2011) ¹	Lavori in Galleria Cava o Miniera	no	si	si
	Lavori in Cassoni ad Aria Compressa			
	Lavori Svolti dai Palombari			
	Lavori ad alte Temperature			
	Lavorazione del Vetro Cavo			
	Lavori svolti in Spazi Ristretti			
	Lavori di Asportazione dell'Amianto			
	Addetti alla cd. Linea di Catena			
Conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo				
Notturni (Dlgs 67/2011)	Lavoro notturno con almeno 78 notti lavorate l'anno	no	si	si**
Mansioni Gravose (legge di Bilancio) ²	Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici	si	si	no
	conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni			
	conciatori di pelli e pellicce			
	conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante			
	conduttori di mezzi pesanti e camion			
	professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni			
	addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza			
	Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido			
	personale non qualificato addetto a servizi di pulizia			
	facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati			
operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori rifiuti				
PensioniOggi.it				
<p><i>Note: 1) A condizione che le mansioni siano state svolte per almeno la metà della vita lavorativa o per almeno 7 anni negli ultimi 10 anni; 2) A condizione di possedere almeno 36 anni di contributi e di svolgere, al momento del pensionamento, le predette mansioni da almeno 6 anni in via continuativa</i></p>				
<p>** Per i lavoratori notturni con meno di 78 notti lavorate l'anno il quorum è innalzato di uno o due anni a seconda rispettivamente se l'interessato può vantare rispettivamente almeno 72 o 64 notti lavorate l'anno; *In alternativa al pensionamento a 66 anni e 7 mesi o a quello anticipato a 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne), a prescindere dall'età anagrafica, come stabiliti dalla Legge Fornero</p>				